

COMUNE DI MAZZIN

PROVINCIA DI TRENTO

PROMOZIONE E SOSTEGNO

DEL SERVIZIO

NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30-01-2006

Modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 21.12.2006 (art. 4)

Il Segretario Comunale
Dr. Sensato Graziano

Il Sindaco
Castelnuovo Fausto

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, come si ricava dalla vigente normativa provinciale, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.

Il sostegno agli organismi di cui all’articolo 2 avviene indirettamente, ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla stessa per il servizio anche qualora essa utilizzi un servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” operante fuori dal territorio comunale.

Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 10 (dieci) ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;

e non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti servizi per l’infanzia comunali da 0 a 3 anni.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune

eroga agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario, fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino, secondo il seguente sistema di calcolo:

- per valori I.S.E.E. compresi tra 0 e 15.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 3,95;
- per valori I.S.E.E. compresi tra 15.000,01 e 20.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 3,00;
- per valori I.S.E.E. compresi tra 20.000,01 e 25.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 2,50;
- per valori I.S.E.E. superiori a 25.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 1,90;

Il Comune potrà aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni precedenti, al fine di tener conto di diverse e particolari condizioni sociali non considerate dal reddito I.S.E.E. e dal successivo articolo 5.

Tale sussidio potrà inoltre essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio.

In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.

Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 21.12.2006

Articolo 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap.

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune, nell'erogazione del sussidio, potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 100 (cento) ore mensili;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, di € 1,50- all'ora.

Articolo 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisito: accedere al servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'Indicatore Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. – del proprio nucleo familiare, che dovrà essere richiesto ad un C.A.F. o all'I.N.P.S. se lo stesso non è ancora in corso di validità.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Articolo 7 - Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

Per ottenere l'erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti copia della fattura attestante l'avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore usufruite dal bambino presso il nido familiare – servizio Tagesmutter in quel periodo, in modo tale da consentire la verifica del rispetto dei limiti fissati dagli articoli del presente regolamento. In particolare si chiede la presentazione di un prospetto presenze del bambino sottoscritto dalla cooperativa e controfirmato dal genitore.

La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi la relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio.

Il comune procede alla liquidazione del sussidio entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8 – Responsabilità del Comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua almeno una volta all'anno i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.